

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - concessione di derivazione d'acqua da n. 1 sorgente, in Comune di Angrogna, in misura di litri/s massimi 1 e medi 0,12 ad uso domestico assentita alla Comunione di Utenti rappresentata dal Sig. Albanese Sergio.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5997 del 22/09/2023; Codice Univoco: TO-S-10252 "Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera (...omissis...)

DETERMINA

- 1) di assentire alla Comunione di Utenti rappresentata dal Sig. Albanese Sergio, - C.F.: ...omissis... - residente in ...omissis... la concessione di derivazione d'acqua da n. 1 sorgente ubicata nel bacino del T. Angrogna in Comune di Angrogna, località Arvura, in misura di litri/sec massimi 1 e medi 0,12 per complessivi metri cubi annui 15552 ad uso domestico, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 27/09/2023

"(...omissis...)

Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa senza indennizzo alcuno, la portata minima del 10 per cento della portata istantanea della sorgente (prelievo esistente da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione).

(...omissis...)"